



CITTÀ DI PIAZZA ARMERINA



REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

ORDINARI E STRAORDINARI

A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE



ART. 1

FINALITÀ

Il Comune di Piazza Armerina promuove e sostiene ogni iniziativa a carattere sportivo per il miglioramento delle qualità della vita, per la formazione e l'educazione dei giovani, per l'inserimento dei portatori di handicaps nel tessuto sociale, per lo sviluppo e la crescita sociale civile della collettività comunale.

ART. 2

STANZIAMENTI DI BILANCIO

Il sostegno di cui all'art.11 si concretizza o nella erogazione di contributi in denaro, a tal fine sono istituiti appositi capitoli di bilancio, o nel patrocinio di particolari iniziative di valenza socio-sportiva, che non abbiano finalità di lucro, consistente:

- nella concessione temporanea gratuita dei locali o impianti di proprietà del Comune;
- l'assunzione a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti fino ad un massimo 50 copie a condizione che rechino in testata "Patrocinio del Comune di Piazza Armerina"
- affissione gratuita dei manifesti prodotti dai richiedenti il patrocinio;
- prestazioni economiche per attrezzature, transenne, palco, sedie ect;
- uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere (è fatta salva l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche a termini di legge);
- conferimento di targhe, coppe, medaglie, libri ed altri premi.

ART. 3

NATURA DEI CONTRIBUTI

I contributi disciplinati dal presente regolamento si dividono in Ordinari e Straordinari.

Sono ordinari quelli relativi allo svolgimento della normale attività sportiva annuale riferita convenzionalmente al periodo 1 Agosto – 30 Giugno. (1 gennaio – 31 dicembre per le società di atletica leggera o altra disciplina assimilabile). Possono accedervi solamente i soggetti indicati nella lettera a)) del successivo articolo 4.

Sono straordinari quelli che possono essere erogati per la organizzazione di manifestazioni sportive che rivestono particolare interesse per il nostro Ente, che abbiano valenza turistica.

ART. 4

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono essere ammessi ai contributi previsti dal presente regolamento:

- a) le società e le associazioni sportive no profit, legalmente costituite, iscritte all'albo del CONI e affiliate alle Federazioni Sportive, che svolgono l'attività sul territorio comunale da almeno un anno sportivo e che abbiano adeguato i propri statuti alle disposizioni previste nei commi 17 e 18 dell'Art.90 della L.289/ 02 e successive modificazioni di cui alla Legge 128/2004.
- b) le Federazioni sportive nazionali e gli Enti di Promozione Sportive riconosciuti dal C.O.N.I. che svolgono attività nel territorio comunale.



ART. 5

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze finalizzate all'ottenimento dei contributi ordinari devono improrogabilmente pervenire **entro il 30 Ottobre di ogni anno**.

Si intenderanno prodotte in tempo utile le istanze trasmesse a mezzo racc. a.r. o presentate al protocollo del Comune, entro il sopra citato termine. A tal fine faranno fede il timbro e data dell'ufficio accettante. Nel caso detto termine coincida con una giornata non lavorativa, esso slitta al giorno successivo.

La presentazione delle istanze non costituisce tuttavia obbligo per l'Ente di concedere l'intervento finanziario richiesto. Tale intervento sarà insindacabilmente condizionato alla disponibilità finanziaria dello stanziamento del competente capitolo di bilancio. Non saranno prese in considerazione le istanze fatte pervenire oltre il termine predetto e non conformi a quanto stabilito dal presente regolamento.

ART. 6

ISTANZA E DOCUMENTAZIONE PER I CONTRIBUTI ORDINARI

I soggetti di cui all'art. 4, per la concessione dei contributi ordinari, devono presentare:

- a) domanda, su carta intestata, a firma del legale rappresentante della società o della associazione, con allegata fotocopia di un valido documento d'identità, come da schema allegato;
- b) statuto con relativa nomina del legale rappresentante;
- c) relazione analitica dell'attività sportiva annuale da svolgere e il numero dei tesserati;
- d) bilancio preventivo delle entrate e delle uscite e l'iscrizione all'Albo del Coni;
- e) certificato rilasciato dalla Federazione o ente di appartenenza attestante l'iscrizione ai campionati o il tipo di attività svolta;
- f) copia delle tasse federali (affiliazioni, tesseramento, iscrizione a campionati e gare) relative alla stagione sportiva cui si richiede il contributo e codici fiscali della società..

Gli uffici competenti, ad approvazione del bilancio di previsione dell'Ente, provvederanno ad erogare un'anticipazione del contributo ordinario pari all'ammontare delle spese sostenute per le tasse federali.

Entro il successivo mese di Dicembre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) dettagliata relazione tecnico-sportiva, a firma del rappresentante legale della società o della associazione, con allegata fotocopia e valido documento di identità, come da schema allegato;
- b) bilancio consuntivo con indicate le seguenti spese ammissibili:
 - 1) affiliazione o adesione alla competente Federazione sportiva nazionale (F.S.N.);
 - 2) tesseramento alle F.S.N.;
 - 3) tasse e spese disposte dalla F.S.N.;
 - 4) spese di ospitalità (vitto ed alloggio) per atleti e tecnici non residenti e regolamenti tesserati con la società o associazione;
 - 5) spese per trasferte (viaggio, vitto, alloggio) riferite ad atleti, tecnici, allenatori e accompagnatori tesserati;
 - 6) assicurazioni obbligatorie e/o integrative per atleti, tecnici, dirigenti e società;
 - 7) retribuzioni e compensi corrisposti a tecnici, allenatori, atleti, giudici e collaboratori, per l'attività agonistica federale nei rispetto della normativa vigente;
 - 8) assistenza medico –sanitaria;
 - 9) ticket e spese di gestione di impianti sportivi pubblici;
 - 10) abbigliamento sportivo, limitatamente al numero dei tesserati;
 - 11) attrezzature e materiale sportivo.



I documenti comprovanti le superiori spese dovranno essere allegati in copia e fare parte integrante del bilancio consuntivo.

Entro il mese di Febbraio dell'anno successivo, eventuali somme residue negli appositi capitoli di bilancio dell'Ente verranno ripartite secondo i seguenti criteri:

- a) ammontare del bilancio consuntivo (10% delle spese effettivamente sostenute, variabile in relazione alle disponibilità finanziarie);
- b) Tipo di campionato o livello di attività;
- c) Partecipazione a più campionati e in particolare a quelli giovanili;
- d) Vincita campionati;
- e) Titoli individuali regionali, nazionali;
- f) Convocazione di atleti in rappresentative regionali e nazionali;
- g) Numero complessivo di tesserati praticanti;
- h) Attività di centri di avviamento allo sport, con particolare riguardo a quella gratuita.

ART. 7

CONTRIBUTI STRAORDINARI

I soggetti di cui all'art. 4 possono accedere a contributi straordinari per l'organizzazione di manifestazioni sportive che rivestono particolare interesse per il nostro Ente anche sotto l'aspetto di valenza turistica.

La documentazione da produrre è la seguente:

1. la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o società sportiva 30 giorni prima della manifestazione corredata dalla seguente documentazione:

- a) fotocopia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante;
- b) parere rilasciato dai Comitati Provinciali delle Federazioni Sportive, delle Discipline Associate e degli Enti promozione sportiva, riconosciuti dal CONI;
- c) descrizione analitica del progetto della manifestazione, comprendente il programma, le date e la località di svolgimento nonché il preventivo di spesa, con l'indicazione d'eventuali altri soggetti pubblici e privati che partecipano finanziariamente all'iniziativa;
- d) dichiarazione d'impegno ad apporre su tutto il materiale promo - pubblicitario, il logo dell'ente.

Le domande sprovviste della documentazione richiesta non saranno accolte.

L'intervento finanziario per l'organizzazione di manifestazioni sportive e/o di valenza turistica, che si svolgono all'interno del territorio del Comune di Piazza Armerina è fissato nella misura massima del 75% delle spese ritenute ammissibili ed effettivamente sostenute e giustificate.

La misura dell'intervento sarà inoltre determinata in relazione della tipologia della manifestazione.

Il Dirigente dell'Ufficio Sport Turismo, formulerà la proposta di piano di riparto sulla base dei seguenti elementi:

- Tipologia della manifestazione;
- Valenza tecnico sportivo e turistico;
- Numero di partecipanti;
- Spazio destinato all'immagine della Città;
- Piano promo - pubblicitario;
- Disponibilità di Bilancio.

La presentazione della domanda non dà in nessun caso diritto alla concessione del contributo.



Nel caso in cui il consuntivo delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore al totale delle spese riconosciute ammissibili e sulla base del quale è stato determinato il contributo, il beneficio sarà in caso concesso nel limite del 75% delle spese ritenute ammissibili o, ove inferiori, nel limite del 75% di quelle effettivamente sostenute.

La liquidazione avrà luogo alla presentazione della seguente documentazione:

- relazione tecnico-sportiva o turistica a firma del legale rappresentante dell'Ente, dalla quale risulti l'attività per la quale è stato previsto il contributo;
- fotocopia del codice fiscale o della partita iva dell'Associazione o ente;
- fotocopia di valido documento d'idoneità del legale rappresentante dell'ente;
- devono essere presentati documenti comprovanti le spese necessarie a giustificare l'erogazione del contributo, non inferiori al 80% del contributo richiesto in preventivo.

ART. 8

TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Chiunque può prendere visione delle istanze di contributo e della relativa documentazione e della decisione della G.M. ed ottenere eventuale copia, previa richiesta scritta e pagamento dei relativi diritti.

ART. 9

VERIFICHE

L'Ente si riserva di esercitare, a mezzo dei propri funzionari o in qualsiasi altro modo previsto dalla legge, controlli sulle dichiarazioni rese, sull'attività svolta, sul raggiungimento degli scopi per i quali il contributo è stato concesso.

ART. 10

LOGO DEL COMUNE

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere ai beneficiari del contributo di apporre sulle tenute da gioco (maglie, tute, etc) e sui manifesti degli incontri e delle manifestazioni, la stampa del logo del Comune e la scritta "Piazza Armerina Città dei Mosaici e del Palio".

ART. 11

NORMA FINALE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva, ad ogni effetto, la relativa deliberazione di adozione.